

REGOLAMENTO (CEE) N. 2690/89 DELLA COMMISSIONE

del 6 settembre 1989

che modifica il regolamento (CEE) n. 3143/85 relativo allo smaltimento a prezzo ridotto di burro d'intervento destinato al consumo diretto sotto forma di burro concentrato

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 763/89⁽²⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 7,

considerando che il regolamento (CEE) n. 3143/85 della Commissione⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1953/89⁽⁴⁾ prevede all'articolo 2 una differenziazione del prezzo di vendita del burro in funzione del tenore di materie grasse del burro concentrato; che, stante l'attuale situazione del mercato del burro e delle scorte d'intervento, una simile differenziazione non è necessaria; che occorre pertanto fissare un unico prezzo di vendita del burro;

considerando che è opportuno definire con maggiore precisione il momento di cui deve essere costituita la cauzione per la trasformazione prevista dall'articolo 2 bis, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 3143/83;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 3143/85 è modificato come segue:

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 settembre 1989.

1) All'articolo 2:

— il testo del paragrafo 1 è sostituito dal seguente testo:

« 1. Il burro di cui all'articolo 1 è venduto, franco magazzino, ad un prezzo pari al prezzo di acquisto praticato dall'organismo d'intervento di cui trattasi il giorno della stipulazione del contratto di vendita, ridotto di 151 ECU/100 kg per la trasformazione in burro concentrato avente tenore di materie grasse uguale o superiore al 96 % »;

— al paragrafo 4, primo comma, primo trattino, l'importo di « 250 ecu » è sostituito da quello di « 200 ecu »;

— al paragrafo 4, secondo comma i termini « il tenore di materie grasse del burro concentrato » sono soppressi.

2) All'articolo 2 bis, paragrafo 5, primo comma, i termini « Prima della presa in consegna » sono sostituiti dai termini « Prima della scadenza del termine di 15 giorni di cui all'articolo 6 ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.⁽²⁾ GU n. L 84 del 29. 3. 1989, pag. 1.⁽³⁾ GU n. L 298 del 12. 11. 1985, pag. 9.⁽⁴⁾ GU n. L 187 dell'1. 7. 1989, pag. 102.